

Novità fiscali del 17 novembre 2008: è nulla la cartella di pagamento che scaturisce da iscrizione a ruolo di una multa non pagata; accertamento di valore del terreno; bozza e le istruzioni del modello 730/2009; depositi doganali con funzioni diverse

Publicato il 17 novembre 2008

è nulla la cartella di pagamento che scaturisce da iscrizione a ruolo di una multa non pagata se non si dimostra la sua notifica; accertamento di valore del terreno; depositi doganali con funzioni diverse; pubblicata la bozza e le istruzioni del modello 730/2009; brevi fiscali...

Indice:

- 1) E' nulla la cartella di pagamento che scaturisce da iscrizione a ruolo di una multa non pagata se non si dimostra la sua notifica**
- 2) Accertamento di valore del terreno**
- 3) Depositi doganali con funzioni diverse**
- 4) Pubblicata la bozza e le istruzioni del modello 730/2009**
- 5) Brevi fiscali**

1) E' nulla la cartella di pagamento che scaturisce da iscrizione a ruolo di una multa non pagata se non si dimostra la sua notifica

E' illegittima la cartella di pagamento che scaturisce da iscrizione a ruolo di una multa non pagata, se l'ente impositore non ha dimostrato l'avvenuta notifica del verbale entro 150 giorni dalla avvenuta infrazione ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada.

In base a tale motivazione il Giudice di Pace di Lecce ha annullato con la sentenza del 26/3/2008 una cartella esattoriale relativa ad un verbale elevato dai Vigili Urbani di Lecce e mai notificato al ricorrente.

In particolare, il suddetto Giudice, dopo avere esaminato la documentazione prodotta da parte ricorrente, ha constatato che l'emissione e la notifica del verbale di accertamento è avvenuto in violazione degli artt. 12 del Cds e degli artt. 137 e seguenti del C.p.c..

Pertanto, dalla documentazione prodotta agli atti si è potuto evincere che la sanzione amministrativa non è stata mai notificata, con la conseguente dichiarata illegittimità dell'emissione della cartella, che è, quindi, nulla con la relativa inefficacia di tutti gli atti successivi e consequenziali alla sua notifica.

Infine, il Giudice ha rilevato che, *“quando trattasi di violazione al codice della strada è fatto obbligo all'organo accertatore notificare bene ed in maniera conforme alla legge gli estremi della violazione al presunto contravventore (ivicompresa l'individuazione del soggetto notificatore), qualora non sia stato possibile contestarla immediatamente e, poiché, agli atti manca la certezza attestante l'avviso di deposito di ogni atto notificato e depositato presso la casa Comunale di residenza della parte ricorrente, si deduce che nessuna notifica sia mai avvenuta in maniera regolare”*.

(Giudice di Pace di Lecce, sentenza del 26/3/2008, dell'Avv. Alfredo Matranga, in Diritto.it del 14/11/2008)

2) Accertamento di valore del terreno

Se il terreno edificabile (che non raggiunga il lotto minimo per costruire) viene acquistato a corpo e non a misura e presenta altre caratteristiche che ne impediscono l'utilizzo edificatorio reale, non può essere valutato al valore di mercato e sulla base del valore dei terreni confinanti; questi terreni confinanti infatti, se raggiungono la dimensione di edificabilità, avranno un valore ben superiore a quello oggetto di trasferimento.

In particolare, la C.T.R. del Lazio, nella sentenza 76/7/08 del 25/9/2008 (ribaltando del tutto la decisione di primo grado che aveva confermato in pieno la ripresa fiscale e annullando la rettifica) ha stabilito che per accertare legittimamente il valore di un terreno, non è sufficiente il suo inserimento nel piano regolatore generale sia pure non ancora definitivo.

(C.T.R. del Lazio, sentenza 76/7/08 del 25/9/2008, in Italia Oggi del 14/11/2008)

3) Depositi doganali con funzioni diverse

I due tipi di depositi, quello doganale e quello IVA, assolvono a funzioni diverse poiché hanno una distinta posizione fiscale delle merci in essi introdotte.

Infatti, nei depositi doganali sono introdotti e conservati beni ancora allo stato “estero”, cioè beni che non sono stati ancora immessi in libera pratica in ambito comunitario e per i quali non sono stati ancora assolti i dazi doganali e gli altri diritti doganali.

Solo con l'immissione in libera pratica, ai sensi dell'art. 129 del regolamento CEE n. 450/2008, viene attribuita la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria, previo il pagamento dei relativi dazi.

I depositi IVA, regolati dall'art. 50-bis del D.L. n. 331/1992, consentono, invece, di poter custodire merce comunitaria e di poter effettuare tutte le operazioni relative ai beni in esso introdotti senza applicazione dell'IVA che verrà assolta al momento dell'estrazione dal deposito dei beni medesimi.

Assodata la diversa operatività dei due tipi di deposito, viene precisato che i depositi doganali possono essere utilizzati anche come depositi IVA, senza ulteriore specifica autorizzazione, a condizione, tuttavia, che il gestore del deposito ne dia apposita comunicazione all'Ufficio doganale competente alla vigilanza sul relativo impianto.

In tale comunicazione è richiesta, tra l'altro, l'indicazione delle modalità adottate ai fini della individuazione delle merci soggette a diversi regimi.

Acquisto delle autovetture cedute dalla società inglese.

L'acquisto delle autovetture dalla società inglese quando le stesse non sono ancora state introdotte in Comunità, costituisce operazione fuori dell'ambito di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto territoriale; pertanto, il rappresentante fiscale in Italia della società francese deve ricevere una fattura senza applicazione dell'IVA riferita a merce allo stato estero.

Manipolazioni usuali in depositi doganali.

Le "manipolazioni usuali" effettuate sui beni introdotti in deposito doganale, vanno fatturate dal prestatore in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 8, del DPR n. 633 del 1972.

L'importo della prestazione, tuttavia, aumenta il valore in dogana su cui calcolare l'IVA al momento della importazione definitiva.

Introduzione di beni in deposito IVA.

All'atto dell'immissione in libera pratica vengono assolti i dazi e gli altri diritti doganali diversi dall'IVA, la quale non deve essere corrisposta giacché i beni sono contestualmente introdotti in un deposito IVA, che nel caso di specie è costituito dagli stessi locali del deposito doganale.

Poiché nel deposito doganale/deposito IVA sono contemporaneamente presenti merci vincolate al regime del deposito doganale e merci in deposito IVA, si deve fare ricorso ad opportuni accorgimenti per potere correttamente individuare le merci sottoposte ai due distinti regimi.

Inoltre, necessita che i beni custoditi nell'ambito di uno stesso deposito siano visibilmente distinguibili in base allo specifico regime fiscale cui sono sottoposti; infatti, tale individuazione è apparsa, comunque, necessaria, anche nel caso di specie, in cui, come segnalato dalla società istante (**1**), all'atto del trasferimento dal regime di "deposito doganale" al regime di "deposito IVA", i beni non vengono, per motivi logistici spostati in spazi distinti dello stesso deposito, atteso che in ragione della loro particolare natura gli autoveicoli in discorso vengono

specificatamente identificabili dal numero di telaio, visibile anche all'esterno e dalla documentazione di supporto.

Per cui é necessario porre in essere ogni utile accorgimento per rendere visibilmente chiaro il regime cui sono sottoposti i beni, quale ad esempio l'apposizione di specifici contrassegni.

Prestazioni su beni in deposito IVA

Le operazioni di perfezionamento attivo effettuate all'interno del deposito IVA potranno essere fatturate senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera h), del D.L. n. 331/1993.

Estrazione dei beni dal deposito IVA.

Nella successiva fase di estrazione delle autovetture dal deposito IVA, per i beni destinati al mercato italiano il rappresentante fiscale italiano deve assolvere l'IVA tramite l'emissione di fattura ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DPR n. 633/1972.

La successiva cessione al commissionario GAMMA S.p.A. (si veda la nota 1) comporta l'emissione di fattura con addebito dell'IVA secondo l'aliquota ordinaria.

Per i beni estratti dal deposito con diretta destinazione al mercato francese e spagnolo il rappresentante fiscale italiano procede ad effettuare una operazione assimilata ad una cessione intracomunitaria, senza applicazione dell'imposta (ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del D.L. n. 331/1993). Lo stesso rappresentante deve compilare gli elenchi riepilogativi per le operazioni intracomunitarie, riepilogando le cessioni effettuate nei confronti della società francese istante, di cui è rappresentante, e del correlato rappresentante fiscale in Spagna della stessa società.

Acquisto di accessori e pezzi di ricambio.

L'acquisto di accessori e pezzi di ricambio presso fornitori comunitari viene effettuato attraverso il rappresentante fiscale italiano come "acquisto intracomunitario" con introduzione nel deposito IVA.

Il rappresentante integra la fattura emessa dal fornitore comunitario senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. a), del citato D.L. n. 331/1993 e compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

Gli accessori e i pezzi di ricambio provenienti dal mercato nazionale e ceduti dai fornitori italiani direttamente ad ALFA S.A (si veda la nota 1), possono essere fatturati senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. c), del citato D.L. n. 331/1993, a condizione che siano introdotti, all'atto della cessione, nel Deposito IVA a cura dello stesso cedente.

A tal fine, "l'obbligo di avvalersi del rappresentante fiscale, ancorché già nominato per altre operazioni, non sussiste nelle ipotesi in cui sia per le cessioni che per le prestazioni, l'operazione venga posta in essere direttamente tra l'operatore comunitario e quello nazionale".

(1) Nota:

La società istante, ALFA S.A., che è una società francese (che si occupa della vendita in Italia, Francia e Spagna di autoveicoli commercializzati) opera in Italia tramite un proprio rappresentante fiscale che provvede ad acquistare, prima che siano introdotti nel territorio comunitario, autoveicoli di provenienza di Paesi terzi (Cina o Giappone) che sono in seguito commercializzati sia in Italia che in Francia e Spagna.

Tali autoveicoli sono acquistati dal rappresentante fiscale in Italia della società francese presso la società di diritto inglese BETA Ltd, come merce “allo stato estero”, ossia merce viaggiante ancora fuori del territorio della comunità.

La società inglese emette nei confronti del rappresentante fiscale in Italia una fattura “fuori campo IVA” per l’assenza del presupposto territoriale.

I beni acquistati sono, in un primo momento introdotti in un deposito doganale, in sospensione di IVA, dazi e accise.

In tale deposito possono essere svolte “manipolazioni usuali”, ossia operazioni che non alterano la natura e le caratteristiche essenziali del bene.

In seguito i beni sono immessi in “libera pratica” (con pagamento dei diritti doganali ad esclusione dell’IVA) e introdotti in un deposito IVA nel quale possono subire interventi di “perfezionamento attivo”, consistenti principalmente nel montaggio di accessori o nella riparazione dei mezzi danneggiati o mal funzionanti.

Gli accessori ed i pezzi di ricambio da introdurre nel deposito IVA possono essere acquistati in Italia da fornitori nazionali, oppure acquistati in un altro paese UE da altri fornitori comunitari.

Gli stessi automezzi, all’atto della loro estrazione possono avere tre diverse destinazioni:

- essere venduti ai concessionari italiani, con l’intervento del commissionario GAMMA Spa;
- essere inviati alla società francese ALFA S.A;
- essere inviati in Spagna, dove è presente un rappresentante fiscale della stessa ALFA S.A.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 12/11/2008, n. 440/E)

4) Pubblicata la bozza e le istruzioni del modello 730/2009

L'Agenzia delle Entrate, il 14/11/2008 sul proprio sito, ha pubblicato la bozza del modello 730/2009, relativo al periodo d'imposta 2008, e le relative istruzioni pure in bozza.

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2009, presenta delle novità, tra cui in particolare:

- la proroga della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di rate da tre a dieci;
- la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;
- la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità;
- l'aumento del limite di detraibilità per interessi passivi su mutui;
- la previsione di una detrazione d'imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti;
- la possibilità per gli studenti universitari fuori sede di fruire della detrazione del 19% anche nel caso di spese sostenute per canoni relativi ai contratti di ospitalità;
- la previsione di una detrazione d'imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- la possibilità di godere di una detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico;
- la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per lavoro straordinario di optare per una differente modalità di tassazione di detti compensi;
- la possibilità di utilizzare il modello per restituire il "bonus fiscale" nel caso sia stato indebitamente percepito;
- l'ampliamento dei soggetti destinatari del cinque per mille dell'IRPEF con la previsione tra gli stessi anche del Comune di residenza.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 14/11/2008)

5) Brevi fiscali

- Indice di rivalutazione del TFR del mese di ottobre 2008

L'ISTAT ha reso noto che "l'indice dei prezzi al consumo per il mese di ottobre 2008 è pari al 3,4%

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l